

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Modalità organizzative per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VIA, di cui alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e di cui alla l.r. 10/2010, di competenza regionale

1. Premessa

1. La legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 *“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”* all'art. 65 *“Disposizioni attuative delle procedure”* comma 3, prevede che:

“3. La Giunta regionale disciplina con proprie deliberazioni le modalità organizzative per lo svolgimento delle funzioni regionali. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.”

2. Le modalità organizzative contenute nel presente Allegato B si riferiscono ai procedimenti di competenza regionale. I Comuni e gli Enti Parco Regionali provvedono a disciplinare le modalità organizzative per i procedimenti di propria competenza in conformità con i rispettivi ordinamenti.

2. Struttura operativa dell'Autorità competente (L.R. 10/2010, art. 47) – Disposizioni organizzative

1. La struttura operativa per le procedure di VIA dell'Autorità competente Regione Toscana è il Settore Valutazione di impatto ambientale, della Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia (Settore VIA).

2. Sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via, sono pubblicati i fac-simile relativi alle istanze di avvio del procedimento ed agli avvisi al pubblico, che potranno essere utilizzati per le istanze presentate via PEC fino a quando non sarà attivato il Sistema GeA come unica modalità per la presentazione.

3. A decorrere dalla sua attivazione, il Settore VIA riceve tramite il Sistema Gestionale Ambientale (GeA) le istanze relative ai seguenti procedimenti di competenza regionale, secondo le modalità disciplinate nell'Allegato E.

3. Soglie relative ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 6, lettera d) - Indicazioni al proponente

1. Per alcune tipologie progettuali, l'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 prevede soglie dimensionali al di sopra delle quali il progetto deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, mentre al di sotto delle medesime il progetto non rientra nel campo di applicazione della normativa in materia di VIA.

2. Qualora sussista, per il progetto in esame, almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri riportati al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30.3.2015 (G.U. dell'11.4.2015, Serie Generale), le soglie dimensionali, ove previste, dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, sono ridotte del 50%.

3. Nel caso in cui il proponente, per il principio di leale collaborazione, richieda il parere della struttura operativa regionale in merito al campo di applicazione della normativa in materia di VIA, per quanto attiene ai progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006, il proponente fornisce gli elementi che consentano alla struttura operativa la valutazione dei criteri di cui al paragrafo 4 dell'allegato al D.M. 30.3.2015.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

4. Verifica preliminare (D.Lgs. 152/2006, art. 5, comma 1 ed art. 6, commi 9 e 9-bis; L.R. 10/2010, art. 58) – Indicazioni al proponente

1. Nel caso il proponente intenda apportare modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici ad un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, il medesimo presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa regionale.

2. La documentazione allegata all'istanza:

a) esplicita, a livello descrittivo e grafico, lo stato attuale o autorizzato e lo stato modificato nonché la motivazione delle modifiche progettuali richieste;

b) contiene gli elementi informativi previsti dai decreti attuativi di cui dall'art. 25 del D.Lgs. 104/2017, che sono pubblicati sul sito web della Regione Toscana, all'indirizzo www.regione.toscana.it/via ;

c) fornisce motivati elementi, utili ai fini delle valutazioni della struttura operativa regionale, con riferimento a quanto segue:

- la localizzazione o meno del progetto di modifica in area non contigua, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione;

- se il progetto di modifica determina un cambiamento di tecnologia, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale cambiamento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;

- se il progetto di modifica determina un incremento di dimensione, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni;

- se il progetto di modifica determina un incremento dei fattori di impatto, rispetto al progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, quali siano i fattori di impatto per i quali si determina un eventuale incremento (ad esempio: emissioni in atmosfera, scarichi idrici, produzione di rumore, vibrazioni e radiazioni, produzione di rifiuti, fabbisogno idrico, energetico e di materie prime, traffico indotto, eccetera), se tale eventuale incremento sia o meno da considerarsi, a giudizio del proponente, significativo e per quali motivazioni.

3. Il capo III del regolamento adottato con d.p.g.r. 11.4.2017 n.19/R contiene disposizioni di semplificazione volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA (autorizzazione integrata ambientale), di AUA (autorizzazione unica ambientale) e di autorizzazione unica rifiuti, di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006. In tali casi il proponente ha la facoltà di presentare una unica istanza di modifica alla struttura regionale autorizzante che provvederà d'ufficio ad acquisire il parere della struttura operativa regionale.

L'art. 11 del regolamento individua le modifiche che si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA.

5. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006, art. 19; L.R. 10/2010, art. 48) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.

2. Nei casi di cui all'art. 19 commi 2 e 6 del D.Lgs. 152/2006 ed all'art. 48 comma 6 della L.R. 10/2010, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

3. La verifica di assoggettabilità a VIA può essere condotta nell'ambito della procedura di VAS (art. 10 comma 4 del D.Lgs. 152/2006; art. 73 comma 2 della L.R. 10/2010). L'istanza di avvio del procedimento e l'avviso al pubblico, danno evidenza dell'integrazione procedurale.

6. Procedura facoltativa di definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali (D.Lgs. 152/2006, art. 20) – Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente presenta alla struttura operativa un'istanza di avvio del procedimento.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

7. Procedura preliminare facoltativa di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (D.Lgs. 152/2006, art. 21) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

8. Procedura preliminare facoltativa al PAUR (D.Lgs. 152/2006, art. 26-bis) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Il procedimento si conclude con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

9. Provvedimento autorizzatorio unico regionale (D.Lgs. 152/2006 art. 27 bis; L.R. 10/2010 art. 73 bis) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Il proponente, nell'istanza di avvio del procedimento, segnala le eventuali esigenze di riservatezza dei dati industriali, commerciali e naturalistici; segnala inoltre se uno o più elaborati contengono dati personali. Di tali elaborati il proponente fornisce una ulteriore copia digitale, destinata alla pubblicazione sul sito web regionale, in cui i dati riservati ed i dati personali sono oscurati in via permanente.
2. Nei casi di cui all'art. 27 bis, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 ed agli artt. 53 e 73 bis comma 3 della L.R. 10/2010, l'inchiesta pubblica è indetta con deliberazione della Giunta Regionale.
3. Nei casi di cui all'art. 54 della L.R. 10/2010, il contraddittorio è indetto con deliberazione della Giunta Regionale.
4. L'archiviazione del procedimento, nei casi previsti dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006, è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA. Nel caso in cui il proponente ritiri l'istanza di avvio del procedimento, l'archiviazione del procedimento è disposta con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

10. Modifica di prescrizioni (L.R. 10/2010, art. 56) - Indicazioni al proponente

1. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 56, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa, la quale provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere, oltre alla descrizione ed alle motivazioni delle richieste modifiche alla prescrizione, specifiche argomentazioni secondo le quali, a giudizio del proponente, la prescrizione così come modificata assicurerà analogo ed adeguato livello di tutela ambientale, rispetto alla prescrizione come originariamente formulata.

11. Proroga dei termini (L.R. 10/2010, art. 57) - Indicazioni al proponente

1. Nei casi di cui alla L.R. 10/2010, art. 57, il proponente presenta un'istanza e l'allegata documentazione presso la struttura operativa, la quale provvede a mettere la documentazione a disposizione dei Soggetti competenti in materia ambientale. La documentazione depositata deve contenere: le ragioni per le quali non è stato possibile ultimare i lavori nei tempi previsti dal progetto ovvero dal provvedimento conclusivo della procedura in materia di VIA svolta; la descrizione e la rappresentazione grafica dello stato di avanzamento dei lavori, il cronoprogramma per l'ultimazione degli stessi e la quantificazione della proroga richiesta; l'aggiornamento del quadro di riferimento programmatico ed ambientale, rispetto a quanto valutato nel provvedimento conclusivo a suo tempo adottato.

12. Partecipazione regionale alle procedure di VIA di competenza statale (L.R. 10/2010, art. 63) - Disposizioni organizzative

1. Ove, nella documentazione presentata dal proponente al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, non siano trattati gli aspetti socio economici relativi al progetto in esame, la struttura operativa regionale propone al Ministero suddetto la richiesta al proponente di un elaborato contenente l'esame delle ricadute socio economiche del progetto sul territorio.

13. Impatti interregionali (D.Lgs. 152/2006, art. 30; L.R. 10/2010, art. 62) - Disposizioni organizzative

1. Procedure interregionali. Se un progetto ricade anche sul territorio di una regione confinante le procedure ed i relativi provvedimenti conclusivi sono effettuati d'intesa tra le regioni interessate. Il proponente provvede a depositare la documentazione ed ai relativi adempimenti, secondo le modalità previste dalla normativa delle regioni coinvolte.

2. Partecipazione della Regione Toscana alle procedure di competenza di una regione confinante. Nel caso in cui un progetto localizzato sul territorio di una regione confinante determini impatti sul territorio toscano, la Regione Toscana esprime il proprio parere in materia di VIA alla regione confinante.

3. Partecipazione di una regione confinante alle procedure di competenza della Regione Toscana. La struttura operativa richiede il parere in materia di VIA all'Autorità competente ed agli enti locali della regione confinante, interessati dagli impatti di un progetto localizzato in Toscana.

14. Quadri prescrittivi - Disposizioni organizzative

1. I quadri prescrittivi in materia di VIA, contenuti nei provvedimenti in materia di VIA, sono articolati in condizioni ambientali (prescrizioni), ovvero misure necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi individuati nel corso dell'istruttoria.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

2. Nel caso del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quadro prescrittivo relativo alla VIA è tenuto separato dal quadro prescrittivo relativo ad ogni titolo abilitativo rilasciato.

3. Il provvedimento conclusivo del procedimento può inoltre contenere:

- a) raccomandazioni, ovvero misure che, pur non necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi, contribuiscono ad incrementare la sostenibilità ambientale del progetto;
- b) riferimenti alla pertinente normativa ambientale ovvero alla pertinente disciplina degli strumenti di pianificazione.

4. Ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, ove consultati nell'ambito delle procedure di VIA di competenza regionale, si raccomanda di attenersi alle linee guida per la formulazione dei quadri prescrittivi di cui al punto 2. per la proposta di condizioni ambientali.

5. Per quanto riguarda la proposta di quadro prescrittivo che può venire formulata dalla Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, ci si riferisce al D.M. 24.12.2015 (G.U. Serie Generale del 21.1.2016) e relativi aggiornamenti.

15. Documentazione - Indicazioni al proponente

1. L'istanza deve essere firmata da un Soggetto in possesso dei poteri di firma per la Società proponente, ovvero, per i soggetti pubblici, dal titolare dell'ufficio pubblico che ha presentato l'istanza oppure dal responsabile unico del progetto (RUP).

2. Per quanto riguarda la documentazione presentata a corredo dell'istanza, gli elaborati devono essere firmati da professionisti abilitati. Gli elaborati devono essere presentati in duplice copia:

- una copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto;
- una copia digitale firmata digitalmente dal redattore (ad esempio: .p7m). Nel caso venga presentato un elaborato recante la firma scannerizzata del redattore, tale elaborato deve essere accompagnato da copia del documento di identità del redattore medesimo.

3. Il proponente deve effettuare il controllo di leggibilità dei file depositati.

La copia digitale in formato pdf o analogo formato aperto deve essere conforme a quella trasmessa con firma digitale.

Le copie digitali, nei due formati suddetti, devono contenere l'elenco degli elaborati recante il corrispondente nome del file (ad esempio: *file 001= Relazione geologica*).

4. Nella modalità telematica di invio delle istanze tramite il Sistema GeA, è sufficiente caricare una copia digitale firmata digitalmente in formato .pdf.p7m.

16. Indicazioni in merito alle cave di prestito (L.R. 10/2010, artt. 45, 45 bis e 45 ter) - Disposizioni organizzative ed indicazioni al proponente

1. Per le cave di prestito necessarie al fine di realizzare opere pubbliche sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o VIA, di norma il progetto dell'opera pubblica comprende anche il progetto della cava di prestito e la valutazione degli impatti della cava avviene all'interno della procedura di valutazione concernente l'opera pubblica.

2. Nel caso di cave di prestito che non sono sottoposte a procedura di verifica di assoggettabilità o di VIA assieme all'opera pubblica cui si riferiscono, ai sensi del comma 1, le medesime sono soggette a procedura di verifica o di VIA di competenza regionale, comunale o dell'Ente Parco regionale, analogamente a quanto

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

avviene per le cave ordinarie, a seconda della localizzazione, della dimensione e del quantitativo annuo di materiale estratto.

17. Casi di improcedibilità dell'istanza di avvio del procedimento - *Disposizioni organizzative*

1. Nel caso in cui l'istanza di avvio del procedimento sia giudicata dalla struttura operativa irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. 241/1990, la medesima viene archiviata con decreto del dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

18. Indicazioni al proponente in merito alla documentazione da presentarsi ai fini dell'avvio delle procedure di VIA postuma di competenza regionale (d.lgs. 152/2006, art. 29, comma 3 e l.r. 10/2010, art. 43 comma 6) - *Indicazioni al proponente*

a) Premessa

1. In applicazione dell'art. 43 comma 6 della l.r. 10/2010 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 209/2011, in occasione del rinnovo di autorizzazioni o concessioni, in quanto gli atti vigenti sono giunti a scadenza, sono soggetti alle procedure di VIA (verifica di assoggettabilità o valutazione di impatto ambientale) le attività (opere, impianti, installazioni o altri interventi) per le quali, all'epoca del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, non sia stata effettuata alcuna valutazione e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA.

2. Il regolamento regionale adottato con d.p.g.r. n. 19/R del 11.4.2017, prevede disposizioni particolari per lo svolgimento delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e VIA postume. Tali disposizioni sono relative sia alle procedure di competenza regionale che alle procedure di competenza dei Comuni e degli Enti Parco regionali.

3. L'art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 prevede lo svolgimento di procedure postume in materia di VIA, nell'ambito delle attività afferenti al sistema sanzionatorio.

4. Con d.g.r. n. 931 del 22.7.2019 sono state adottate le linee guida procedurali per lo svolgimento dei procedimenti di VIA postuma di competenza regionale, di cui all'art. 29, comma 3, del d.lgs. 152/2006 ed all'art. 43, comma 6, della l.r. 10/2010.

b) Documentazione relativa alla procedura di valutazione di impatto ambientale postuma

1. Per quanto riguarda il progetto da allegare all'istanza, il proponente presenta:

a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio;

b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati grafici e descrittivi delle strutture e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

2. Per quanto riguarda lo studio di impatto ambientale da allegare all'istanza, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio, il proponente presenta:

a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio;

b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti, sulla base di stime e previsioni.

Allegato B alla deliberazione avente ad oggetto: L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3, attivazione del Sistema Gestionale Ambientale (GeA) e aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA).

Devono essere presi in esame gli impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti.

3. A completamento della specifica documentazione di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta la eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

4. In ogni caso devono essere presentati:

- a) ai fini della partecipazione del pubblico, la sintesi non tecnica;
- b) l'esame delle ricadute socio-economiche dell'attività in esame sul territorio;
- c) l'inquadramento programmatico e vincolistico relativo all'opera o impianto.

c) Documentazione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità postuma

1. Per quanto riguarda gli aspetti progettuali dello studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, il proponente presenta:

- a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la rappresentazione grafica e la descrizione delle caratteristiche e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio;
- b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, gli elaborati progettuali grafici e descrittivi delle caratteristiche e del relativo funzionamento, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

2. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali dello studio preliminare ambientale da allegare all'istanza, limitatamente agli aspetti che non siano già contenuti nella eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio, il proponente presenta:

- a) per quanto attiene le opere e gli impianti esistenti, la descrizione degli impatti, anche sulla base dei dati di monitoraggio raccolti negli anni di esercizio;
- b) per quanto attiene alle eventuali modifiche ad opere ed impianti, la descrizione degli impatti, sulla base di stime e previsioni.

Devono essere presi in esame gli impatti, a livello cumulativo, tra le eventuali modifiche e le opere e gli impianti esistenti.

3. A completamento della specifica documentazione di cui ai commi 1 e 2, il proponente presenta la eventuale documentazione già predisposta ai fini del rinnovo autorizzativo o concessorio.

4. In ogni caso deve essere presentato l'inquadramento programmatico e vincolistico relativo all'opera o impianto.